REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

RG 26778 2018

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice designato, dr.ssa Maria Casola, all'esito dell'udienza del 04/11/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro proposta da:

[redacted] (avv. CICCARELLI GIORGIO)

ricorrenti

contro

INPS (avv. ATTANASIO MARIA CARLA)
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (AVV. Luca Chessa)

resistenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.8.2018 e notificato in data 10.01.2019, le epigrafate parti ricorrenti, in qualità di eredi di [redacted] convenivano l'INPS e l'Agenzia delle Entrate dinanzi al Tribunale di Roma, affinché –previa sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnato atto- fosse dichiarata la nullità e/o annullabilità dell'iscrizione ipotecaria contestata, in subordine con ricalcolo del debito previdenziale, nonché accertata la prescrizione dei crediti ivi riportati e con vittoria di spese del giudizio.

Al riguardo premettevano di essere venute a conoscenza delle iscrizioni contestate in seguito ad un'ispezione ipotecaria avvenuta in data 24.7.2018. In particolare, deducevano di avere così appreso dell'iscrizione ex art. 77 dpr 602/73 gravante su un immobile ereditario effettuata a carico della quota del 50% di pertinenza del loro dante causa sig. [redacted] in data 21.6.2010 ad opera di Equitalia Gerit S.p.A. per un importo capitale di € 20.751,07. Allegavano di avere appreso che la menzionata ipoteca si riferisce, fra l'altro, a crediti INPS per i quali risultava chiaramente sopravvenuta l'estinzione per prescrizione, in particolare dalla lista emessa in data 2 agosto 2018 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione risultavano ancora pendenti e assistite da

Firmato Da: CASOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d36b7f1b960c90e751ffed7bfdd3e3b

ipoteca la cartella n. 09720050278714388800 notificata in data 6.6.2007 pari a € 5.522,13; la cartella n. 09720060202851847000 notificata in data 8.10.2008 pari a € 2.546,52; la cartella nr. 09720080014122663000 notificata in data 24.12.2008 pari a € 2.703,31; la cartella n. 09720080227442831000 notificata il 21.10.2009 pari a € 1.513,17 e la cartella n. 09720080249811250000 notificata in data 21.10.2009 pari a € 1.531,64 tutte di competenza dell'Ente convenuto per la somma complessiva di euro 20751, 07, a titolo di mancato versamento di contributi Gestione Commercianti per i periodi indicati a pag. 2 del ricorso.

Le parti convenute si costituivano in giudizio, contestando in ogni sua parte l'avverso ricorso.

La causa veniva istruita documentalmente, quindi discussa e decisa con lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione risulta fondata.

In via preliminare, entrambi i convenuti risultano muniti di legittimazione passiva, l'uno in qualità di ente impositore titolare del diritto di credito di natura previdenziale contestato, l'altro in qualità di concessionario del servizio di riscossione, titolare delle funzioni relative alle fasi attuative dell'esecuzione del credito.

Sempre in via preliminare, quanto all'eccezione sollevata dall'INPS, circa la asserita tardività del ricorso in opposizione, depositato oltre il termine perentorio di quaranta giorni stabilito dall'art. 24 comma 5 D.L. 26.02.99 n°46 decorrente dalla notifica delle cartelle esattoriali sottostanti l'iscrizione ipotecaria, va precisato che le ricorrenti hanno dedotto di essere venute a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria e delle cartelle sottostanti in data 24 luglio 2018 ed hanno depositato il ricorso in data 8 agosto 2018.

Inoltre e soprattutto, va evidenziato che le parti opponenti non hanno inteso contestare il diritto di credito riportato nelle originarie cartelle, ma hanno essenzialmente eccepito il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle stesse.

Pertanto, trattandosi di fatti giuridici successivi alla notifica delle cartelle ed essendovi stata tempestività dell'opposizione rispetto al momento della conoscenza, sono infondate le eccezioni di decadenza ed intempestività dell'iniziativa giudiziaria.

Nel merito, l'iscrizione ipotecaria contestata, cioè la n. repertorio 117705/97, Reg. generale n 84948 n. Reg. particolare 20214, presentazione n. 576 dell'8 luglio 2010, si fonda su una serie di debiti già gravanti in capo al *de cuius* sig. [redacted], iscritti a ruolo in cartelle esattoriali, ritualmente notificate e prive di adempimento.

Alcune di queste voci debitorie sono di natura previdenziale, riferendosi al mancato versamento di contributi Gestione Commercianti per i periodi indicati a pag. 2 del ricorso.

Firmato Da: CASOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d36b7f1b960c90e751ffed7bfdd3e3b

Ora, le parti ricorrenti hanno invocato intanto la estinzione per prescrizione dei relativi diritti di credito.

L'eccezione è fondata, in quanto effettivamente risulta decorso, dall'ultimo atto interruttivo posto in essere dal soggetto creditore, il termine quinquennale di prescrizione, previsto dall'art. 3 commi 9 e 10 legge n. 335/95.

In particolare si consideri che l'ipoteca si riferisce ai crediti portati dalle seguenti cartelle esattoriali: la cartella n. 09720050278714388800 notificata in data 6.6.2007 pari a € 5.522,13; la cartella n. 09720060202851847000 notificata in data 8.10.2008 pari a € 2.546,52; la cartelle nr. 09720080014122663000 notificata in data 24.12.2008 pari a € 2.703,31; la cartella n. 09720080227442831000 notificata il 21.10.2009 pari a € 1.513,17 e la cartella n. 09720080249811250000 notificata in data 21.10.2009 pari a € 1.531,64.

Ebbene, tali cartelle sono, come precisato, state notificate tutte negli anni 2007-2009 ma dopo la loro notifica non risultano essere stati posti in essere altri utili atti interruttivi, né risultano esistenti atti di riconoscimento del debito, pertanto procedendo con un calcolo a ritroso si ricava il decorso del lasso temporale quinquennale rilevante a fini estintivi.

Non osta a tale conclusione la circostanza relativa alla mancata tempestiva presentazione della opposizione alla cartella esattoriale da parte del debitore.

Sul punto, come autorevolmente chiarito nella nota sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione, n. 23397 del 17/11/2016, con riferimento a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale dell' irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (principio confermato anche di recente dalla Suprema corte con ordinanza n. 18/2018).

Pertanto devono ritenersi estinti per prescrizione i diritti di credito riportati nelle menzionate cartelle esattoriali pur non opposte.

Tanto assodato, va quindi evidenziato che sul totale del credito ipotecario, pari ad € 20.751,07 i crediti previdenziali estinti coprono una cifra debitoria complessiva pari ad € 13.682,46, con un residuo credito ipotecario su cui si fonda il diritto reale di garanzia pari solo ad € 7068,61.

Firmato Da: CASOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d36b7f1b960c90e751ffed7bfdd3e3b

Ebbene, come eccepito dalle ricorrenti il residuo credito è astrattamente insufficiente a legittimare la persistente attuale iscrizione ipotecaria.
Invero, vale la regola imposta inizialmente dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 2 ter, convertito dalla L. n. 73 del 2010, che ha vietato d'iscrivere ipoteca per crediti minori di € 8000. A tale regola ha fatto seguito il DL n. 70/2011 e l'art. 3 comma 5 D.L. 2.3.2012, n. 16 convertito dalla L. 26.4.2012, n. 44, che hanno fissato limiti di valore sempre crescenti, al di sotto dei quali è fatto divieto al concessionario di procedere all'iscrizione ipotecaria sulla casa di proprietà del debitore, sino all'attuale limite di € 20.000,00. *Ad abundantiam* si precisa, peraltro, nonostante la data dell'iscrizione de qua, anche in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione (n. 5771/2012), che detto precetto si applica non soltanto "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" ma anche per il periodo pregresso, nel senso della generale illegittimità delle iscrizioni ipotecarie per crediti di valore inferiore al minimo di legge, non realizzabili a mezzo di espropriazione immobiliare.
Pertanto, il ricorso va accolto e innanzi tutto va accertata l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali contestati, di cui in motivazione.
Per l'effetto, come chiarito, deve essere poi dichiarata l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. repertorio 117705/97, Reg. generale n 84948 n. Reg. particolare 20214, presentazione n. 576 dell'8 luglio 2010 e per conseguenza ne va ordinata l'immediata cancellazione da effettuarsi a cure e spese dell' Agenzia delle Entrate Riscossione, trattandosi di una formalità attinente alla fase esecutiva (cfr. Corte Appello Roma sentenza n.1395/2021).
Dette conclusioni rendono assorbita e superata qualsiasi altra questione o eccezione.
I convenuti entrambi da ritenersi propriamente soccombenti per aver dato causa, ciascuno con il proprio operato, all'esito finale della lite, sulla base del principio di cui all'art. 91 c.p.c. , vanno condannati in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo e con distrazione.
Il vincolo di solidarietà si giustifica, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., per la comunanza d'interesse tra i medesimi date le funzioni a ciascuno istituzionalmente assegnate e le concrete implicazioni avutesi nella presente fattispecie.

P.Q.M.

Accogliendo integralmente il ricorso,
accerta l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali contestati, di cui in motivazione, e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria n. repertorio 117705/97, Reg. generale n 84948 n. Reg. particolare 20214, presentazione n. 576 dell'8 luglio 2010 e per conseguenza ne ordina l'immediata cancellazione da effettuarsi a cure e spese dell' ADER;

Firmato Da: CASOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d36b7f1b960c90e751ffed7bfdd3e3b

condanna i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.670,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi.

Roma, 04/11/2021

Il Giudice
Dott.ssa Maria Casola

Firmato Da: CASOLA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1d36b7f1b960c90e751ffed7bfdd3e3b